

SCUOLA MATERNA STATALE E NON STATALE

Da piu' parti sono pervenute richieste di informazioni relative alle conseguenze che avra' per la scuola materna non statale l'entrata in vigore della legge n. 444 sull' " Ordinamento della Scuola materna Statale ".

Poiche' il " Notiziario della C. E. I. " ebbe gia' a trasmettere autorevoli indicazioni circa le implicazioni pratiche di detta legge (cfr. " Notiziario " 1968 pagg. 164-165), crediamo utile portare a conoscenza una breve nota sugli ulteriori sviluppi della situazione..

La legge 18 marzo 1968, n. 444, sull' "ordinamento della scuola materna statale", fu approvata nell'intendimento, condiviso ufficialmente da tutti i gruppi parlamentari, di estendere il servizio della scuola materna ad un certo numero di bambini che non ne hanno ancora potuto usufruire (la previsione fu di 200.000 bambini fino al 1970). Il testo della legge contiene all'art. 3 la seguente norma: "Con decreto del Ministro della P.I., di concerto con il Ministro del Tesoro, e' determinato distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai Provveditori agli studi, sentiti i Consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei Comuni. Le Sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del Provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sara' tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione".

La circolare ministeriale n. 163 del 25 marzo 1968 specifica testualmente: "E', pertanto, indispensabile che i Comuni, nel presentare le proposte, tengano ben presenti le indicazioni della legge, evitando, per quanto possibile, l'inoltro di richieste che per l'assenza di obiettive condizioni di bisogno non potrebbero essere accolte. E' da tener presente che l'istituzione di sezioni di scuole materne statali non puo' e non deve sostituire il funzionamento di iniziative non statali, sia dipendenti dai Comuni, sia da altri Enti. Cio' per evidenti ragioni: la legge ha, infatti, per fine lo sviluppo della scuola materna e la sua estensione ad un numero maggiore di bambini".

La norma e' stata ribadita nelle disposizioni ministeriali emanate in seguito.

Nella pratica attuazione e' accaduto che alcuni Comuni non hanno tenuto conto delle norme suddette e, nonostante il servizio ispettivo appositamente richiesto ai Provveditori agli studi (peraltro insufficiente ad accertare dovunque le condizioni di bisogno) hanno incluso nel piano di istituzione localita' gia' servite, anche su richiesta di Autorita' locali, talvolta anche di Autorita' religiose desiderose di favorire le insegnanti o di sgravarsi di un onere pesante..

Il Ministero della P.I. ha modificato le istituzioni quando e' venuto a conoscenza in tempo della non osservanza della norma. Cio' non sempre e' accaduto.

Per il prossimo anno occorre che i gestori interessati si facciano parte diligente e chiedano al Comune e al Provveditorato agli studi di conoscere le proposte delle istituzioni prima che siano inviate al Ministero della P.I., al fine di far valere i diritti che la legge salvaguarda.

Non si ritiene possibile impedire la istituzione laddove la scuola materna non statale esistente non e' gratuita. La gratuita' va riferita alla frequenza e alla assistenza (non al materiale didattico o ad altre cose og correnti) che puo' essere anche parziale, cioe' per un gruppo di bambini bisognosi. In tali casi la scuola materna non statale, nel richiedere il contributo ordinario tramite il Provveditore agli studi, dovra' denunciare solo il numero dei bambini che usufruiscono gratuitamente della scuola materna.

Per il 1969 e per il 1970 i contributi previsti dalla legge per la scuola materna dipendente da Enti e privati, (esclusi i Comuni e gli Enti autarchici) ammontano complessivamente a 25 miliardi e 770 milioni a cui vengono aggiunti 3 miliardi e 600 milioni come residuo dei tre anni precedenti (l'anno scorso furono spesi 10 miliardi). In tutto saranno suddivisi tra le scuole materne dipendenti da Enti e privati, 32 miliardi e 370 milioni in due anni. Il passo e' notevole se si considera che sino all'anno scorso il Ministero della P.I. disponeva per tutte le scuole non statali, comprese quelle dipendenti dai Comuni e dagli Enti autarchici territoriali di 2 miliardi e 500 milioni annui.

E' bene che le scuole ne siano informate per avanzare documentate richieste. I contributi suddetti sono per la gestione e il funzionamento. Per l'edilizia esistono contributi a parte (circa 20 miliardi annui).